

L.R. n. 5/2025

Criteri e modalità di concessione contributi

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente atto disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2025, n.5, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi da parte della Regione Campania in favore delle bande musicali e dei gruppi di majorettes iscritti nell'Albo regionale istituito dall'articolo 2 della medesima legge.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutti i soggetti che all'atto della presentazione dell'istanza risultano iscritti nell'Albo regionale delle bande musicali e i gruppi di majorettes istituito dall'articolo 2 della legge regionale n. 5/2025;
2. In conformità all'articolo 4 della l.r. n. 5/2025, la Regione concede annualmente i contributi per:
 - a) l'acquisto, la manutenzione e la conservazione di strumenti e attrezzature musicali, nonché per l'acquisto delle uniformi dei musicisti delle formazioni bandistiche;
 - b) l'acquisto di partiture musicali originali, nel rispetto della normativa statale in materia di diritto d'autore;
 - c) le spese di gestione degli spazi o locali ottenuti per lo svolgimento delle attività musicali;
 - d) la realizzazione di progetti di orientamento musicale e di corsi di formazione promossi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. c) e d) della l.r. n. 5/2025;
 - e) la realizzazione di eventi musicali anche in collaborazione con altre formazioni bandistiche nazionali e internazionali;
 - f) la realizzazione di concorsi bandistici e dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) della l.r. n. 5/2025

Articolo 3

Modalità di presentazione delle domande

1. Con atto del dirigente della struttura amministrativa regionale competente in materia sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo ai sensi della legge regionale n. 5/2025.
2. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, come indicato nell'atto dirigenziale di cui al comma 1, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito istituzionale della Regione Campania.
3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
 - a) una relazione artistica dettagliata, contenente la descrizione delle attività svolte e/o da svolgere nell'anno di riferimento;
 - b) un preventivo economico, completo e dettagliato, comprensivo di tutte le voci di entrata e spesa, ivi comprese quelle già sostenute o da sostenere;
 - c) ogni ulteriore documento richiesto dall'atto dirigenziale attuativo.
4. Le istanze incomplete, presentate oltre i termini o con modalità difformi da quanto previsto, saranno escluse d'ufficio.

Articolo 4

Criteri per la concessione dei contributi

1. La valutazione delle domande ammissibili avviene sulla base di criteri oggettivi e comparativi, da definire con apposito avviso dirigenziale, tenendo conto, tra l'altro:
 - a) della qualità e coerenza progettuale;
 - b) della rilevanza territoriale e dell'impatto sociale dell'intervento;
 - d) delle attività svolte nell'anno precedente;
 - e) delle collaborazioni attivate;
 - f) della quota di cofinanziamento rispetto al totale del progetto;
 - g) delle misure di inclusione e accessibilità adottate;
 - h) dell'affidabilità e correttezza nella gestione di precedenti contributi regionali.
2. L'ufficio regionale competente, verificato il possesso dei requisiti di ammissibilità e la regolarità delle domande, ammette i soggetti a contributo.

3. L'ufficio provvede, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite, entro i successivi 60 giorni, all'assegnazione dei contributi, tenendo conto anche dei costi ammissibili di cui al successivo art. 5.
4. L'intervento finanziario della regione non può superare l'80% di tutti i costi di cui al preventivo economico, il soggetto richiedente deve assicurare almeno il 20% di cofinanziamento
5. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato.
6. I contributi sono concessi secondo criteri quantitativi in base ai costi sostenuti riconosciuti come finanziabili.
7. Il progetto non deve comprendere attività e/o costi finanziati, nell'anno di concessione del contributo, ad altro titolo dalla Regione Campania.
8. Le attività relative al progetto dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è richiesto il contributo.
9. La pubblicazione dell'assegnazione del contributo sul sito ufficiale della Regione Campania vale come notifica.

Articolo 5 Costi finanziabili

1. Sono valutati come costi finanziabili, in relazione al progetto presentato, i costi imputabili alle attività svolte nell'anno di riferimento, già effettuati al momento della presentazione della domanda ed effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili.
2. I costi finanziabili individuati dall'Amministrazione sono:
 - a) acquisto di strumenti musicali nuovi di fabbrica;
 - b) manutenzione di strumenti musicali già in dotazione;
 - c) acquisto partiture musicali originali, nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
 - d) acquisto divise musicisti formazioni bandistiche;
 - e) acquisto divise e accessori gruppi di majorettes;
 - f) spese di gestione spazi svolgimento attività direttamente ed esclusivamente riferibili al soggetto beneficiario (fitti e utenze), riconoscibili a seguito della presentazione di puntuale e specifica documentazione giustificativa;
 - g) spese per prove e manifestazioni: compensi ai musicisti e a collaboratori esterni, contrattualizzati secondo le forme contrattuali vigenti, compresi i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto beneficiario (Inps, Inail, ritenute);
 - h) spese di viaggi e alloggi direttamente ed esclusivamente riferibili alla manifestazione;
 - i) spese per la formazione e aggiornamento musicisti: servizi direttamente connessi a convegni, seminari, conferenze, laboratori (ad es. noleggio spazi esclusivamente riferibili al soggetto beneficiario, compensi a collaboratori esterni, secondo le forme contrattuali vigenti (es. consulenze artistiche, consulenze fiscali, ecc.);
 - j) spese per organizzazioni di concorsi bandistici: spese di ospitalità (viaggi e alloggi) direttamente connessi all'evento; spese per premi (ad esclusione di quelli in denaro); spese per allestimento spazi;
 - k) spese per corsi musicali, da tenersi nella sede dell'associazione, in favore degli appratenti al corpo bandistico: compensi e oneri previdenziali in favore dei docenti e collaboratori, contrattualizzati secondo le forme contrattuali vigenti;
 - l) spese per l'attività di orientamento musicale e promozione dell'educazione musicale rivolte a bambini, adolescenti, cittadini o categorie sociali svantaggiate: compensi e oneri previdenziali in favore dei docenti e collaboratori, contrattualizzati secondo le forme contrattuali vigenti;
 - m) spese di promozione e pubblicità (ufficio stampa, siti internet dedicati, manifesti, locandine, volantaggio, programmi di sala; messaggi video e radio; inserzioni su riviste e quotidiani; tamburini; affissioni).
3. La concessione del contributo per le spese di cui al comma precedente, lettere a), d) ed e) per lo stesso soggetto può essere disposta una sola volta ogni due anni.
4. Ai fini della determinazione del contributo i costi saranno tutti considerati IVA esclusa, tranne eventuale autocertificazione del legale rappresentante che l'IVA è un costo,

5. I costi non esplicitamente indicati tra quelli ammissibili, non saranno considerati ai fini della determinazione del contributo e saranno caricati nella voce altro.

Articolo 6

Liquidazione contributo

1. Ai fini della liquidazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere agli uffici regionali competenti, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria la seguente documentazione:
 - a) Relazione artistica a consuntivo, idonea a illustrare dettagliatamente le attività svolte nell'anno di richiesta del contributo;
 - b) consuntivo economico del progetto, comprensivo di tutte le entrate e le spese;
 - c) idonea documentazione di spesa (ad es. fatture, buste paga, estratti conto, ecc.);
 - d) elenco giustificativo spese, correttamente compilato;
2. La struttura amministrativa regionale competente in materia, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà, altresì, dichiarare la revoca dello stesso, disponendo, eventualmente, il recupero delle somme già erogate.
3. La struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare e ridurre i contributi concessi in maniera proporzionale qualora in sede di consuntivo sono documentati costi ammissibili inferiori al 10% del preventivo
4. Il contributo è altresì ridotto nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo determini una situazione in cui il contributo concesso sia superiore allo stesso deficit. La riduzione è operata in misura corrispondente alla parte eccedente.
5. L'Amministrazione regionale effettuerà idonee e puntuali verifiche amministrativo-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata e disporre il recupero delle somme eventualmente già erogate.
6. La concessione del contributo è revocata qualora l'amministrazione accerti che l'attività non è stata realizzata ovvero in presenza di accertate gravi violazioni di legge.

Articolo 7

Evidenza dei contributi

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno della Regione Campania in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono l'attività, riportando il logo della Regione Campania, completi di lettering.
2. In aggiunta all'obbligo di pubblicità di cui al precedente comma, i soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti ad effettuare ulteriori attività di comunicazione istituzionale per assicurare la massima visibilità possibile al sostegno economico assicurato dalla Regione Campania, veicolate attraverso tutti i canali e gli strumenti nella disponibilità ai beneficiari

Articolo 8

Protezione e trattamento dei dati

1. I dati personali dei soggetti beneficiari o loro incaricati dei quali gli uffici regionali entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente atto verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.